

Allegato 8 Procedura metodologia di controllo della BCAA7 per il 2025 e calcolo delle esenzioni BCAA7.

DEFINIZIONI

Esenzioni

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- 1- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 2- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 3- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- 4- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

- colture appartenenti a generi botanici differenti
- colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee
- terreni lasciati a riposo
- erba o altre foraggere

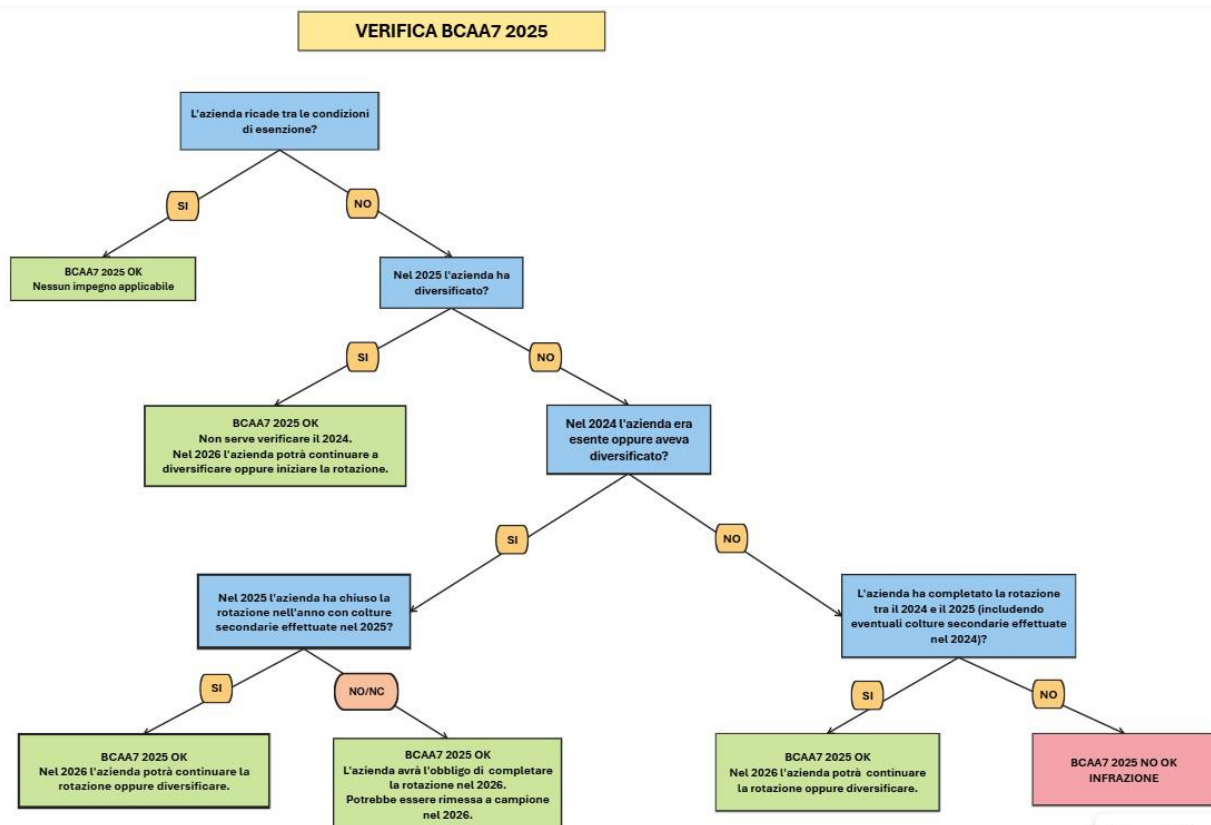
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum* spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Rotazione: cambio di genere botanico almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro sono considerati appartenenti allo stesso genere botanico. Sono ammesse le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. (permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.)

METODOLOGIA DI CONTROLLO

Nel seguente schema riepilogativo si riassume il processo di controllo dell'atto per il 2025 (qualsiasi controllo che verta sulle superfici viene sempre effettuato in base al dichiarato in ultimo Piano Colturale Grafico con data di riferimento 15.05 tranne dove specificato diversamente).

Si specifica che durante il controllo in loco si accerterà la corrispondenza tra quanto dichiarato in PCG e quanto effettuato. In caso di incongruenze, il calcolo delle esenzioni e del rispetto della diversificazione, come sotto riportato, potrà essere rivisto.



1- VERIFICA DELLE ESENZIONI: Per verificare se una azienda ha i requisiti per ricadere in una delle esenzioni previste dalla normativa vigente e, quindi, non è tenuta al rispetto della BCAA7 si procede nel seguente ordine, escludendo la superficie aziendale coltivata con metodo biologico (anche nel periodo di conversione) presente nei sistemi informativi al 15.05 e quella condotta secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI), poiché tali superfici rispettano la norma IPSO FACTO:

- se la superficie a seminativo dell'azienda è inferiore ai 10 ha l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
- se tutta la superficie a seminativo dell'azienda è coltivata a colture sommerse l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
- se la superficie a seminativo dell'azienda è ricoperta per oltre il 75% da erba, piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo o da colture leguminose l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma. Le specie nettariifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo, pertanto possono concorrere all'esenzione del 75%. Come terreni equivalenti al riposo, le colture mellifere possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.
- se la superficie SAU dell'azienda è coperta per oltre il 75% da prato permanente, erba e altre erbacee da foraggio o riso l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma

Si specifica che nelle superfici a seminativo sono comprese le colture sommerse.

2- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE

Specifiche:

- Il controllo dello svolgimento della diversificazione è nell'anno solare ed è a livello aziendale. Se si ottempera alla norma tramite diversificazione nell'anno solare, l'anno successivo si può optare per ripetere la diversificazione o soddisfare l'obbligo tramite rotazione;
- Per il solo 2025 è possibile soddisfare la norma tramite la diversificazione senza aver concluso la rotazione biennale e/o annuale;
- In caso di azienda con superfici condotte sia con il metodo convenzionale che biologico o SQNPI (e che non risulta esente), ai fini del rispetto della diversificazione si tiene conto delle sole superfici condotte con il metodo convenzionale.

3- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA ROTAZIONE

Specifiche:

- L'obbligo di rotazione non si applica su colture sommerse, colture pluriennali (es. prato permanente), erba o altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Le specie nettariifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo, pertanto possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.
- In caso di rotazione non è mai possibile la monosuccessione (ristoppio), quindi anche nell'esecuzione della rotazione biennale non è possibile riaprire il biennio con la stessa coltura con cui si è concluso il biennio precedente; il controllo verterà sulla non ripetizione dello stesso codice culturale (o di un codice coltura appartenente allo stesso genere) nel piano culturale grafico dell'anno a controllo rispetto a quello dell'anno precedente;
- In caso di rotazione intra-anno, la seconda coltura deve permanere in campo per almeno 90 giorni e deve essere dichiarata nel piano culturale.
- Il controllo verte sull'anno solare ed è a livello di appezzamento